GREGORIO CASTELLANI
NOTAIO

Repertorio n. 653 Raccolta n. 586

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Verona il 13/11/2019 al n. 15310 Serie 1T € 245,00

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di ottobre.

25 ottobre 2019

Alle ore 18,00 (diciotto e minuti zero zero)

In Verona, Via Leone Pancaldo n. 7, presso la sede della Scuola.

Innanzi a me dr. Castellani Gregorio Notaio in Buttapietra, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Distretto di Verona, codice fiscale CST GGR 83T12 L781X,

è presente il signor:

MANTOVANI Adriano nato a Verona (VR), il 29 aprile 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Comitato di Gestione ed in rappresentanza della:

"**ASSOCIAZIONE SANTA MARIA REGINA**", con sede in Verona (VR), Via Leone Pancaldo n. 7, associazione costituita in Italia,

codice fiscale e partita IVA n. 02557460231,

e quindi in rappresentanza della associazione medesima, debitamente autorizzato come da poteri conferitigli per statuto, della cui identità personale e veste io Notaio sono certo.

Il medesimo, nella detta qualità mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della associazione, convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ricostituzione per atto pubblico dell'atto costitutivo e modifica statuto associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea esso comparente il quale constata e dichiara:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto;
- che l'assemblea fissata per il giorno 25 ottobre 2019 alle ore 06.00, è andata deserta;
- che sono presenti o rappresentati per delega n. 78 (settantotto) soci su n.116 (centosedici) soci iscritti al libro soci; come da foglio presenze che si **allega al presente atto sub A)** dispensato dal darne lettura;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente, Presidente del Comitato di Gestione, e dei signori Leoni Giovanna, Bertasini Stefano, Moranduzzo Giulia e Girelli Chiara con precisazione che l'Organo amministrativo è composto dai seguenti membri:

MANTOVANI Adriano, LEONI Giovanna, BERTASINI Stefano, BELLAMOLI Don Simone, MORANDUZZO Giulia e GIRELLI Chiara;

- che l'assemblea è validamente costituita a termini di legge e di statuto.

Il Presidente prima di illustrare le motivazioni tutte poste alla base della necessità di adottare le modifiche statutarie richieste per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, evidenzia all'assemblea come con atto del 28 aprile 1994 registrato a Verona il 17 maggio 1994 al n. 8525 Serie 3 Atti Privati sia stata costituita la presente associazione. Il detto atto di costituzione non rivestiva la forma di atto pubblico come richiesto dall'art. 14 c.c., ma la forma di scrittura privata e pertanto con il presente verbale pubblico notarile si intende confermare l'atto costitutivo all'epoca sottoscritto dai soci fondatori, e modificare contestualmente con il presente verbale il testo all'epoca adottato dello Statuto che ne regola il funzionamento.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare i motivi per i quali è stata convocata la presente assemblea atta a modificare il testo dello statuto ad oggi vigente al fine

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
RUGGERO PIATELLI - GREGORIO CASTELLANI
NOTAI
37060 BUTTAPIETRA (VR) - Via Dante Alighieri, 1
Tel. 045.6660288 - Fax 045.8104604
gcastellani@notariato.it
37138 VERONA - Via Albere, 10
Tel. 045.8100056 - Fax 045.8104604
rpiatelli@notariato.it

di potere richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Regione Veneto, il tutto dopo aver verificato che l'associazione è dotata di una sufficiente consistenza patrimoniale.
Per richiedere la personalità giuridica è necessario modificare e conformare lo statuto alle normative vigenti e pertanto suggerisce di procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto, il tutto riportato viene proiettato a video in modo che l'assemblea possa facilmente visionare e analizzare le proposte modifiche con eventuale contestuale discussione e chiarimenti articolo per articolo sulle modifiche proposte e propone altresì di procedere ad una unica votazione relativamente all'intero testo dello statuto con le modifiche così come proposte o che venissero diversamente deliberate. E dà incarico a me Notaio di procedere alla lettura.
Io Notaio do lettura dei singoli articoli dello statuto e su richieste dei soci il Presidente fornisce i necessari chiarimenti.
Terminata la integrale lettura dello statuto e completata la discussione e i chiarimenti forniti il Presidente mette in votazione e l'assemblea con il voto favorevole di n. 78 (settantotto) e contrari n. 0 (zero) e n. 0 (zero) astenuti approva il nuovo testo di statuto contenente le modiche proposte, statuto che nella sua nuova formulazione viene **allegato al presente atto sub B).**
Il Presidente pro tempore vigente viene infine delegato espressamente a compiere le formalità tutte per l'esecuzione della presente delibera, come pure viene delegato ad apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero richieste dalla Regione Veneto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica dichiarandone fin d'ora per rato e valido l'operato.
Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 18,45(diciotto e minuti quarantacinque).
Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzo elettronico e da me completato, ho dato lettura al comparente, il quale approva e con me Notaio sottoscrive.
Occupa fin qui facciate quattro di fogli uno.
La sottoscrizione viene effettuata alle ore 18,55 (diciotto e minuti cinquantacinque).
F.to Adriano Mantovani
F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)

Allegato "B" al n. 653 di reper. e n. 586 di racc.----------

----------**STATUTO** ----------

----------**ASSOCIAZIONE DI GENITORI**----------

---------- **"SANTA MARIA REGINA"**----------

--------**Per la gestione di singole Scuole dell'Infanzia e Nidi integrati**--------

----------**TITOLO I°**----------

-------**COSTITUZIONE - SEDE - IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA**--------

Art. 1 - É costituita in Verona l'Associazione dei Genitori per la gestione della scuola dell'Infanzia Paritaria e nido integrato denominata "**ASSOCIAZIONE SANTA MARIA REGINA**", d'ora in poi detta scuola, per continuare l'attività educativa dei bambini sin qui svolta.----------

La sede della scuola è nel Comune di Verona.----------

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.----------

Art. 2 - La scuola dell'Infanzia SANTA MARIA REGINA è associata alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole materne) di Verona dal 28/10/1971 e per gli effetti della legge n. 62 del 2000, riconosciuta paritaria ai sensi del Decreto Ministeriale n. 488 del 28 febbraio 2001, ed è una scuola ad ispirazione cristiana. ----------

E' presente fin dagli anni '50, quando, con il sorgere della parrocchia di Santa Maria Regina, le Piccole Suore della Sacra Famiglia iniziarono la loro attività educativa verso i più piccoli negli edifici di loro proprietà adiacenti alla chiesa.----------

Quando negli anni '90 le suore cessarono l'attività, la scuola materna, così radicalmente inserita nella parrocchia, passò in gestione ad un comitato di genitori. Costoro, non volendo smarrire un così prezioso patrimonio di lavoro e impegno prodigato con generosità in tanti anni, si costituirono in associazione e da allora la scuola prosegue la sua attività didattica rivolta sia ai bambini dai tre ai quattro anni, sia ai piccoli di due, essendo presente al suo interno, dal 2008, una Sezione Primavera.----------

Art. 3 - La scuola è espressione della Comunità Parrocchiale e Territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria. ----------

La scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. ----------

La scuola accoglie bambini d'ambo i sessi con precedenza per i bambini residenti nel Comune di Verona. Viene garantita, nei limiti delle risorse disponibili, l'accoglienza gratuita per i bambini in disagiate condizioni economiche. Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il PROGETTO EDUCATIVO della FISM di Verona.----------

Art. 4 - Saranno ammessi alla scuola tutti i bambini nell'età prevista dalle leggi vigenti. ----------

Art. 5 - Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. Per i bambini non vaccinati si rinvia alle disposizioni normative in vigore.----------

Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.---------

Art. 6 - La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall'art. 14 e

seguenti del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.----------

Art. 7 - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.----------

La scuola non persegue scopo di lucro.----------

L'associazione ha come patrimonio proprio n fondo di dotazione iniziale costituito da un deposito di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di cui una parte pari a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurano un rapporto con l'associazione.----------

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.----------

É fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste). -----

Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. ----------

Art. 8 - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario. ----------

Art. 9 - Se l'edificio della scuola è proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o di altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato tra la proprietà e l'associazione. ----------

----------**TITOLO II**----------

----------**ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**----------

Art. 10 - Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Comitato di gestione, il Presidente, il e il Revisore Unico qualora nominato dall'Assemblea.----------

----------**ASSEMBLEA**----------

Art. 11 - L'Assemblea è costituita:----------

a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci; ----------

b) dai membri del Comitato di gestione.----------

c) da coloro, che essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione. La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa.----------

Art. 12 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori o pedagogici della scuola o per irregolarità nei pagamenti delle quote. Essa verrà deliberata dall'Assemblea.----------

La qualità di associato decade per il mancato pagamento delle quote, disciplinate da un Regolamento, nonostante la messa in mora da parte del Comitato di Gestione.----------

La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile.----------

La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione.----------

Art. 13 - L'Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

Tali informazioni possono anche essere pubblicate nella bacheca della scuola.------

Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea approva il bilancio dell'anno precedente. L'assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un decimo dei suoi membri.----------

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.----------

Art. 14 - L'Assemblea delibera:----------

a. il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario;
b. gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall'art. 3;----------
c. le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione; tra questi, uno può essere eletto anche al di fuori dei membri dell'Assemblea. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere 1, 2 o 3 preferenze, per l'elezione rispettivamente di 2, 3 o 4 membri. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;----------
d. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione; ----------
e. l'eventuale nomina del Revisore Unico, che avverrà con i medesimi criteri di cui sub. c); ----------
f. l'approvazione dei regolamenti che non siano meramente attuativi;
g. tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'assemblea: non sono ammesse più di una delega per socio. ----------

Art. 16 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti del Comitato di gestione. L'Assemblea nominerà un segretario per l'Assemblea. ----------

In caso di votazioni il Presidente nomina n. 2 scrutatori tra i membri dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell'Assemblea.----------

Art. 17 - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. ----------

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.----------

----------COMITATO DI GESTIONE----------

Art. 18 - Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri eletti: ----------

- n°2 scelti tra le persone componenti l'assemblea, se la scuola ha fino a quattro sezioni;----------
- n°3 per le scuole con cinque sezioni;
- n°4 per le scuole con sei sezioni e oltre.

Tali membri, ove possibile, devono avere adeguate competenze amministrative.---

In ogni caso, non meno di un membro (2 per le scuole con quattro o cinque sezio-

ni, 3 per le scuole con sei sezioni e oltre) deve essere eletto tra i genitori; uno può essere eletto anche al di fuori dei membri dell'Assemblea.----------
La scuola con nido integrato garantisce la figura di un genitore del nido all'interno del comitato, conteggiando il nido come fosse una sezione.----------
Sono membri di diritto: ----------
- Il Parroco pro-tempore legale rappresentante della Parrocchia di riferimento della scuola;----------
- n. 2 rappresentanti nominati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale di riferimento della scuola; ----------
- n. 1 rappresentante del Comune di Verona, se questo concorre annualmente alla gestione della Scuola con adeguato contributo. ----------
- la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona. ----------
Tutti i componenti del Comitato di gestione forniranno il loro servizio a titolo gratuito. ----------
Art. 19 - Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è consentita la presenza per delega.----------
Art. 20 - I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti se ne esistono le condizioni. Se durante il quadriennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima Assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del quadriennio.----------
Art. 21 - I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso. ----------
Art. 22 - In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente; in assenza di quest'ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.----------
Art. 23 - Spetta al Comitato di gestione: ----------
a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente;
b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno;
c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell'Assemblea; ----------
d) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto;
e) provvedere alla gestione amministrativa;
f) stabilire l'importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per articolari situazioni;----------
g) deliberare i regolamenti interni meramente esecutivi;
h) deliberare le assunzioni del personale, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro; ----------
i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
k) approvare il piano dell'offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente

con il progetto educativo FISM.----------

Art. 24 - È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell'attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice.----

----------**PRESIDENTE**----------

Art. 25 - Spetta al Presidente:----------

a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l'associazione;

b) convocare le riunioni del Comitato di gestione;

c) convocare e presiedere l'Assemblea;

d) curare l'esecuzione delle delibere;

e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di gestione; ----------

f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione; ----------

g) garantire l'applicazione del progetto educativo FISM;----------

h) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione. ----------

----------**SEGRETARIO-TESORIERE**----------

Art. 26 - Spetta al Segretario-Tesoriere: ----------

a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato di gestione;

b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;

c) tenere la contabilità;

d) emettere i mandati di pagamento;

e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente.

Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23 – lettera b), partecipa senza diritto di voto. ----------

----------**TITOLO III**----------

----------**PERSONALE**----------

Art. 27 - Le modalità di nomina e l'organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale della scuola, sono stabiliti dal CCNL FISM e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla FISM.----------

Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti. ----------

Art. 28 - Coordinatrice----------

Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell'infanzia, dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca n. 31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento FISM "Scuole dell'infanzia FISM, appartenenza e promozione" del marzo 2004 e dalle sue integrazioni e modificazioni.----

----------**TITOLO IV**----------

----------**CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO**----------

----------**VIGILANZA**----------

Art. 29 - Il Presidente della scuola o il Parroco possono chiedere l'intervento della FISM di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism stessa può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa FISM, anche sciogliendo il Comitato di gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale FISM o da terza

persona designata dal Consiglio direttivo FISM, che ne curerà l'amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre la fine dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l'intervento suddetto.----------

----------**PROBIVIRI**----------

Art. 30 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, sarà il Presidente della FISM provinciale o un delegato nominato dal Consiglio direttivo. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.----------

----------**REVISORE UNICO**----------

Art.31 - L'Assemblea degli associati ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalle leggi e normative vigenti, di eleggere un Revisore Unico anche esterno, quale garante della corretta e trasparente azione amministrativa dell'Associazione. Il Revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.----------
Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi. Partecipa, su invito del presidente, alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto.--
L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.----------

----------**SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE** ----------

Art. 32 - Lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.----------

----------**NORMA DI CHIUSURA**----------

Art. 33 - Per quanto non disciplinato con il presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle normative vigenti.----------
"L'arte delicata e tanto preziosa dell'educare----------
è possibile solo se fondata su una solida----------
fiducia e speranza.----------
Per il cristiano il fondamento ultimo----------
della speranza è Dio."----------
Educare alla vita buona del Vangelo.----------
F.to Adriano Mantovani----------
F.to Dottor Gregorio Castellani Notaio (L.S.N.)----------

razione
unque
erven-

l'asso-
iri, da
di pre-
l Con-
ceedu-

uno o
o an-
rativa

estio-
llanci
a, su
to.--
o dei

dell-
che
che
lalla

alle

--
--
--

OPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO NEI MIEI ATTI.
I RILASCIA PER USO CONSENTITO.

uttapietra, lì - 9 DIC. 2019



